
Circolare di studio n. 17/2018

Periodo 16 - 30 Settembre 2018

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524
06.8719.8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Comunicazione liquidazione periodica Iva relativa al secondo trimestre 2018.....	3
Un apposito contrassegno per verificare la validità dei documenti dell'Agenzia delle entrate.....	5
Avviata l'attività di sperimentazione della procedura di analisi del rischio di evasione	6
Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta	7
Agenda.....	9
Scadenario dal 16 al 30 Settembre 2018	9
Indici & dati.....	23
Tassi degli interessi di mora ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali	23
Check list operativo	25
Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2018.....	25
Dossier Casi e Contabilità	31
Spese di rappresentanza comprendenti anche spese di vitto e alloggio	31

Bene a sapersi

Comunicazione liquidazione periodica Iva relativa al secondo trimestre 2018

Il dubbio: la *comunicazione della liquidazione periodica Iva* inerente al secondo trimestre 2018 deve essere trasmessa *entro il 16 settembre 2018* (prorogato al giorno successivo, in quanto il giorno 16 cade di domenica) o *entro il 30 settembre 2018* (prorogato al giorno successivo, in quanto il giorno 30 cade di domenica)?

Possibile che un termine che era, *per così dire*, che non presenta alcun problema pratico, dopo una modifica tendente ad agevolare gli obblighi fiscali possa originare una situazione di non certezza nell'individuazione dell'ultimo giorno per adempiere a uno specifico obbligo?

I presupposti normativi aggiornati cui fare riferimento devono essere individuati nel D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e precisamente:

- *il comma 1 dell'art. 21 - Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute*, che recita: “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;
- *il comma 1 dell'art. 21-bis - Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva*, che dispone: “i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate”.

Le scadenze per procedere all'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva dovrebbero risultare uguali a quelli per la presentazione dello spesometro (o, meglio, dei dati delle fatture emesse e ricevute).

Infatti, come evidenziato, il comma 1 dell'art. 21-bis dispone che la comunicazione delle liquidazioni Iva deve necessariamente avvenire «negli stessi termini e con le medesime modalità» dello spesometro.

Al riguardo, si deve porre in rilievo che con il comma 932 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato precisato che al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso art. 21 è fissato al «30 settembre».

È evidente, quindi, che il termine per l'invio dei “dati delle fatture emesse e ricevute” o “spesometro” (disciplinato dall'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) scade il 30 settembre, che si deve ritenere prorogato a lunedì 1° ottobre 2018.

L'art. 11 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2018, n. 96 è intervenuto sulla modulazione delle scadenze per la trasmissione dello “spesometro”:
confermando i termini nel caso di invio semestrale, e, quindi, gli invii devono avvenire:

entro il 30 settembre 2018 (prorogato, come detto, al 1° ottobre 2018), per i dati del primo semestre 2018;
entro il 28 febbraio 2019, per i dati del secondo semestre 2018;
consentendo, per coloro che avevano scelto l'adempimento trimestrale, la possibilità di inviare i dati relativi al terzo trimestre 2018 entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il 30 novembre 2018;
da cui il calendario per l'invio dello spesometro 2018 risulta così schematizzato:

<i>periodo</i>	<i>Invio trimestrale</i>	<i>Invio semestrale</i>
Primo trimestre 2018	entro 31 maggio 2018	entro 1° ottobre 2018
Secondo trimestre 2018	entro 1° ottobre 2018	
Terzo trimestre 2018	entro il 28 febbraio 2019	entro il 28 febbraio 2019
Quarto trimestre 2018	entro il 28 febbraio 2019	

Ne deriva, seguendo letteralmente l'affermazione contenuta nell'art. 21-bis citato, che i termini per l'invio della "comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche" coincidono con quelli dello spesometro e, quindi, per il secondo trimestre 2018 l'adempimento dovrebbe essere effettuato entro il 1° ottobre 2018. Si è precisato, "l'adempimento dovrebbe essere effettuato entro il 1° ottobre 2018", in quanto quello che le norme uniscono, L'Agenzia delle entrate, purtroppo, divide.

Infatti, nello scadenziario pubblicato nel sito interne dell'Agenzia delle entrate viene specificato quanto segue:

17 Settembre 2018	
<i>Chi</i>	Soggetti Iva
<i>Cosa</i>	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2018, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
<i>Modalità</i>	Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 denominato "Modalità di trasmissione dati"

e, quindi, il termine viene anticipato al 17 settembre 2018.

La giustificazione di tale differente orientamento nell'individuare la scadenza del termine deriverebbe dalla modifica dell'art. 1-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha fatto slittare al 30 settembre 2018 l'invio dello spesometro, senza, però, variare anche il termine previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Infatti, tale ultimo decreto non ha specificamente specificato alcun effetto sulla comunicazione delle liquidazioni periodiche, per cui si deve privilegiare la scadenza del 17 settembre 2018 sia per ragioni di controllo dei dati delle liquidazioni Iva con quelli dei versamenti del secondo trimestre 2018, il cui termine è scaduto il 20 agosto 2018, sia per la cosiddetta copertura legislativa operata con l'art.11, comma 2 del decreto dignità, che ha stabilito, comunque, una scadenza semestrale per l'invio delle fatture.

Al riguardo, è opportuno anche considerare che l'art. 1, comma 932, della legge di bilancio 2018, ha effettuato il *differimento al 30 settembre* dell'invio dello spesometro relativo al secondo trimestre senza, però, modificare il testo dell'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, richiamato dal successivo art. 21-bis, per quanto concerne i termini di invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Ne deriva, di conseguenza, che il differimento per la presentazione dello spesometro inerente al secondo trimestre non esplica efficacia anche per l'invio delle liquidazioni periodiche Iva del medesimo periodo, in assenza di una modifica espressa.

Pertanto, anche se l'art. 21-bis citato ha previsto l'obbligo dell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili / trimestrali), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato utilizzando l'apposito modello aggiornato con il provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, negli stessi termini previsti per lo spesometro (ex art. 21, del D.L. 78/2010), dopo la pubblicazione dello "scadenziario" del mese di settembre 2018 sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, si deve necessariamente prendere atto che il "il modello delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre 2018" deve essere trasmesso entro il 17 settembre 2018.

Ma il dubbio rimane e, in merito, con il comunicato Stampa 29 agosto 2018 del presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti viene affermato che la vigente "normativa stabilisce con chiarezza che il termine per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2018 scade il 30 settembre, con slittamento al 1° ottobre 2018 in quanto festivo.

L'art. 21-bis del D.L. 78 del 21 maggio 2010 fa coincidere i termini di questo adempimento con quelli per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ma per effetto della legge di Bilancio 2018 (comma 932, L. 205 del 27.12.2017), il termine del 16 settembre, di cui al comma 1, dell'art. 21 è fissato al 30 settembre.

Ciò nonostante, l'Agenzia delle entrate, non tenendo conto degli effetti della legge di bilancio 2018, indica quale scadenza per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre dell'anno quella originariamente prevista del 16 settembre, con slittamento al giorno 17 poiché festivo.

Si tratta unicamente di un grossolano errore contenuto nello scadenziario ufficiale presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate?

C'è da augurarsi che sia solo questo, pur grave certo, ma un errore al quale si può porre rimedio nell'immediato, mettendo fine alla confusione generata come pure ad alcune improbabili tesi interpretative che sull'argomento stanno circolando.

Sappiamo bene che spesso in materia fiscale, si rendono necessari interventi interpretativi per superare situazioni di incertezza che si possono determinare nell'applicazione e nel conseguente rispetto delle leggi. Evidentemente però non è questo il caso, poiché il combinato disposto delle disposizioni vigenti e richiamate è fin troppo chiaro.

Temiamo che non si sia trattato solo di una svista, ma della precisa intenzione dell'Amministrazione Finanziaria di modificare la scadenza dell'adempimento, contravvenendo alla volontà del legislatore così come al ruolo che le compete.

Purtroppo, è già accaduto di dover registrare da parte dell'Amministrazione finanziaria comportamenti che esulano da quelli che attengono ai suoi poteri e ai suoi compiti.

Una nota di rettifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria è sicuramente opportuna, ma altrettanto sicuramente insufficiente.

Le condizioni impongono l'urgenza di un atto ufficiale da parte del Legislatore, pertanto, l'Associazione Nazionale Commercialisti si rivolge alla Politica, al Governo, in particolare al suo Ministro competente per la materia, chiedendo un intervento chiarificatore rispetto al termine per l'invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2018".

Un apposito contrassegno per verificare la validità dei documenti dell'Agenzia delle entrate

Si ritiene utile porre in rilievo che l'Agenzia delle entrate, come previsto dal codice dell'Amministrazione Digitale, deve produrre e firmare documenti digitalmente e i cui originali sono archiviati dall'ufficio che li emette.

Se il documento digitale è indirizzato a un contribuente al quale non può essere recapitato via Pec-posta elettronica certificata, gli viene inviata una copia cartacea del documento sulla quale è stampato un contrassegno (o glifo), tramite il quale è possibile verificare on line la conformità con il documento originale.

Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR-code e da alcune informazioni:

- la Url (indirizzo del sito internet) per accedere al servizio di verifica;
 - il codice identificativo del documento;
- e:

- il Cvd-codice di verifica del documento.

Per visualizzare il documento originale e verificare la conformità con la copia ricevuta, i contribuenti hanno due possibilità:

1. accedere al sito (all'indirizzo indicato sul documento) ed inserire i seguenti parametri:
 - l'identificativo del documento;
 - il codice di verifica del documento;
 - il codice captcha che compare nell'apposito riquadro;
2. leggere il QR code con un dispositivo, come a titolo meramente indicativo, uno smartphone, e inserire i seguenti parametri:
 - il codice captcha che compare nell'apposito riquadro;
 - il codice di verifica del documento-

Il servizio di verifica consente di vedere l'immagine del documento originale e di controllare i dati di protocollazione e della firma digitale apposta al documento originale.

Avviata l'attività di sperimentazione della procedura di analisi del rischio di evasione

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 agosto 2018, prot. n. 197357/2018, è stata avviata la fase di sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione:

- per le società di persone;
- e:

- per le società di capitali;

basata sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'*archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria*.

La procedura individua le società per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari, per l'anno di imposta 2016 è stata:

- omessa la presentazione della dichiarazione ai fini sia delle imposte dirette, sia Iva;
- presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o Iva priva di dati contabili significativi.

Al riguardo, è opportuno rammentare che l'art. 11 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni:

- *con i commi 2 e 3*, ha introdotto l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'*Archivio dei rapporti finanziari* previsto dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, le movimentazioni che hanno interessato detti rapporti, oltre a ogni informazione dei medesimi necessaria ai fini dei controlli fiscali;
- *con il comma 4*, è stato disposto che le informazioni comunicate all'*Archivio dei rapporti finanziari* vengono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione;

per cui, in attuazione delle predette disposizioni, è stata elaborata l'accennata procedura sperimentale di analisi del rischio di evasione per le società.

In concreto, si tratta dei contribuenti che potenzialmente possono essere selezionati per effettuare le ordinarie attività di controllo.

La valutazione sull'*opportunità di avviare tali attività*, anche allo scopo di verificare l'efficacia del modello di analisi predisposto, viene direttamente affidata alle direzioni provinciali competenti dell'Agenzia delle entrate, alle quali vengono inviate tutte le informazioni delle posizioni selezionate.

In riferimento a ciascun soggetto oggetto di possibile successiva verifica, vengono, tra l'altro, fornite informazioni:

- sulla numerosità dei conti correnti;
- sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari;
- gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria.

Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018, ha nuovamente puntualizzato che, per evitare un duplice prelievo, ai fini dello scomputo della ritenuta alla fonte a titolo di acconto, l'omessa esibizione della certificazione unica emessa dal sostituto d'imposta attestante l'effettuazione della medesima ritenuta non preclude al soggetto interessato (sostituto d'imposta) di provare il diritto di utilizzo della medesima con mezzi equipollenti.

In precedenza, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3725 del 3 luglio 1979, aveva precisato che il mancato rilascio della dichiarazione attestante l'avvenuta ritenuta da parte di colui che ha effettuato la ritenuta medesima non può comportare per il contribuente (che ha subito la ritenuta) l'obbligo di pagare nuovamente l'imposta.

L'orientamento dell'Agenzia delle entrate, che inizialmente puntava a una soluzione negativa, in quanto lo scomputo della ritenuta si doveva ritenere consentito solamente se il sostituto d'imposta, oltre ad aver effettivamente operato la ritenuta alla fonte, doveva aver attestato la medesima attraverso il rilascio dell'apposita certificazione.

Si è precisato "inizialmente", in quanto con la risoluzione 68/E del 19 marzo 2009, aveva modificato, sia pure parzialmente, la propria opinione, puntualizzando, in merito, che:

- l'art. 36-ter, comma 2, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che, in sede di *controllo formale delle dichiarazioni* sussiste la possibilità di escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l'altro, "*...dalle certificazioni richieste ai contribuenti*";
- la locuzione "*certificazioni richieste ai contribuenti*" si deve intendere utilizzata non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta, in quanto assume una portata più ampia, idonea a consentire anche l'utilizzo di certificazioni e/o modalità diverse.

Ne deriva di conseguenza, che ciò torna particolarmente utile nelle situazioni in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite.

In tal caso, viene puntualizzato dall'Agenzia delle entrate, si ritiene che il contribuente sia, comunque, legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento tramite esibizione congiunta:

- della fattura o della parcella;
- e:
- della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura o parcella.

Nell'ipotesi in cui la fattura o la parcella e carteggio dimostrante l'avvento incasso risultano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'art. 36-ter citato, alle stesse è opportuno allegare anche *una dichiarazione sostitutiva di atto notorio* con la quale il soggetto interessato dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a un'operazione regolarmente fatturata e contabilizzata.

Nelle ipotesi di controllo predetto, infatti, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo e d'impresa, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata:

- *dalla fattura o dalla parcella*, in cui è generalmente indicato l'ammontare della ritenuta, la cui emissione comporta, di norma, l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, che costituisce l'emittente debitore verso l'erario;
- *dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari*, che assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta;

tiene luogo della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.

Dispone, infatti, l'art. 47 del D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 che:

- “1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza [...].”

Dalla lettura della trascritta disposizione si evince che la *dichiarazione sostitutiva di atto notorio*, anche se resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare:

- stati, qualità personali e fatti di cui l'interessato è a diretta conoscenza e, tra i fatti di cui il sostituito è a diretta conoscenza, vi è, senza dubbio, la relazione esistente tra fattura contabilizzata e la documentazione bancaria attestante le somme percepite;
- stati, qualità personali e fatti relativi a soggetti terzi, di cui l'interessato sia a diretta conoscenza e, dunque, è possibile dichiarare che il sostituito ha trattenuto una parte del corrispettivo a titolo di ritenuta fiscale.

Pertanto, in concreto, la generale applicazione dell'istituto della *dichiarazione sostitutiva di atto notorio* ai rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, sancita dal comma 3 dell'art. 47, fa propendere per l'applicabilità anche ai rapporti tra fisco e contribuente.

In conclusione, se non è possibile l'esibizione della certificazione delle ritenute operate dai clienti, il sostituito d'imposta è ammesso a provare le ritenute stesse con mezzi equipollenti, quali, a titolo meramente indicativo, l'atto notorio, le fatture e i versamenti bancari.

Ne deriva, di conseguenza, che il contribuente interessato non può essere assoggettato nuovamente all'imposta solamente perché chi ha operato la ritenuta.

- non ha rilasciato l'attestato da esibire all'Amministrazione finanziaria;
oppure:
- non ha rispettato l'obbligo di inviare tempestivamente la certificazione.

Agenda

Scadenzario dal 16 al 30 Settembre 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
17	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> .	
17	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef di competenza del <i>mese precedente</i> .	
17	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della dovuta addizionale.	
17	AGRITURISMO-CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli importi inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, <i>non</i> hanno già provveduto a eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
17	ALCOLI METILICI Scade il termine per procedere alla trasmissione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano e utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (<i>con raggruppamento per cliente destinatario</i>).	
17	ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE INPS-RATEIZZAZIONE Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti <i>titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di optare per la rateazione e hanno effettuato il <i>primo versamento</i> : <ul style="list-style-type: none">- <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione, dell'eventuale quarta rata o quota dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</i>- <i>entro lo scorso 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale terza rata o quota (o seconda, nel caso di versamento di una sola rata al 20 agosto scorso) dei contributi dovuti all'Inps, con</i>	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione; mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.	
17	ASSISTENZA FISCALE-DATORI DI LAVORO ED ENTI PENSIONISTICI Versamento, se ne ricorrono le condizioni e gli inerenti presupposti, della <i>quota o rata</i> , da parte dei datori di lavoro e/o degli enti pensionistici, dell'Irpef a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto 2018 trattenuta ai lavoratori dipendenti o ai pensionati sulle competenze corrisposte relative al mese di luglio ai lavoratori dipendenti o ai pensionati che hanno richiesto l'assistenza fiscale, mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.	
17	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE Pagamento, <i>se ne ricorrono i presupposti</i> , della contribuzione dovuta all'Inps-Gestione separata associati in partecipazione, sugli utili corrisposti nel corso del mese precedente agli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata, mediante versamento utilizzando il modello telematico F24.	
17	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate <i>nel corso del mese precedente</i> sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
17	CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .	
17	COMMERCIANTI ESERCENTI ATTIVITÀ AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI CERTIFICATE I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, <i>effettuate nel mese solare precedente</i> .	
17	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA-SECONDO TRIMESTRE Per i soggetti passivi Iva che non risultano esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale e/o dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero, scade il termine, in via prudenziale, per procedere a effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati informativi inerenti alle liquidazioni periodiche Iva relative al <i>trimestre solare precedente (mesi di aprile, maggio e giugno)</i> .	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
17	<p>CONDOMINI-CORRISPETTIVI PER APPALTI DI OPERE O SERVIZI</p> <p>Pagamento da parte dei condomini delle ritenute alla fonte operate <i>nel mese precedente sui</i> corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi poste in essere nell'ambito dell'esercizio di impresa <i>oppure</i> qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. i), del Tuir.</p>	
17	<p>CONSORZI DI BONIFICA-VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI</p> <p>Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine.</p>	
17	<p>CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE</p> <p>Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme per l'anno 2017 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2018 e hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione, dell'eventuale quarta rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</i> - <i>entro lo scorso 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale terza rata o quota (o seconda, nel caso di versamento di una sola rata al 20 agosto scorso) con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</i> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.</p>	
17	<p>CONTRIBUENTI SOGGETTI COLLETTIVI-VERSAMENTO SOMME DOVUTE</p> <p>Pagamento da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>delle società di persone e soggetti assimilati titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme per l'anno 2017 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento: <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione, dell'eventuale quarta rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</i> - <i>entro lo scorso 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale terza rata o quota (o seconda, nel caso di versamento di una sola rata al 20 agosto scorso) con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</i> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli</p>	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	<p>appropriati codici di riferimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>dei soggetti Ires titolati di partita Iva con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme per l'anno 2017 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2018 e hanno effettuato il primo versamento:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione, dell'eventuale quarta rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</i> - <i>entro lo scorso 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale terza rata o quota (o seconda, nel caso di versamento di una sola rata al 20 agosto scorso) con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</i> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.</p>	
17	<p>CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO</p> <p>Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente.</i></p>	
17	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS</p> <p>Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.</p>	
17	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO</p> <p>I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente.</i></p>	
17	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI</p> <p>I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti a detto periodo.</p>	
17	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</p> <p>I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.</p>	
17	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI VENDITE A DOMICILIO</p> <p>I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a €</p>	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
17	CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali <i>nel corso del mese precedente</i> .	
17	ENERGIA ELETTRICA Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto dovuta mensilmente, calcolata, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 504/1995, in relazione ai consumi dell'anno precedente.	
17	ENPALS-CONTRIBUZIONE Pagamento, da parte delle aziende dei settori dello spettacolo e dello sport della contribuzione dovuta all'Inps Gestione ex-Enpals <i>per il mese precedente</i> , mediante versamento utilizzando il modello F24.	
17	ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del Tuir, devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva <i>oppure, in alternativa</i> nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati", che necessariamente deve essere numerato progressivamente prima di essere posto in uso.	
17	FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i> , inerenti: <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente; • alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con</p> </div>	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	<p style="text-align: center;">riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p>	
17	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00 Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
17	<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente <i>mese di luglio (secondo mese precedente)</i>, in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.</p>	
17	<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente <i>mese di luglio (secondo mese precedente)</i>.</p>	
17	<p>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	
17	<p>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E IVA</p>	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	Pagamento parte dei gestori di apparecchi da divertimento e di intrattenimento delle somme dovute, in relazione agli apparecchi e congegni installati <i>nel corso del mese precedente</i> , sulla base degli imponibili forfetari medi annui.	
17	IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.	
17	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO I contribuenti che erano tenuti a porre in essere il versamento della prima rata o acconto Imu <i>scaduto lo scorso 18 giugno</i> , hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla <i>regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro 90 giorni dalla scadenza del termine)</i> dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura del 1,67% (pari a un nono del 15%), mediante versamento del tributo da regolarizzare, nonché della sanzione amministrativa ridotta e degli interessi di ritardato pagamento.	
17	INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali del 10% calcolata sulle somme erogate <i>nel mese precedente</i> in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa.	
17	IRAP-ACCONTO MENSILE-SOSTITUTI D'IMPOSTA PUBBLICI Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell'acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti <i>nel corso del mese precedente</i> , mediante versamento utilizzando il modello F24 EP.	
17	IVA DOVUTA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO Se ne ricorrono le condizioni, pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).	
17	IVA DOVUTA-LIQUIDAZIONE PERIODICA	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	<p>Pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese di agosto; • da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di luglio (<i>secondo mese precedente</i>); <p>mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
17	<p>IVA DOVUTA-VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE</p> <p>Pagamento, da parte dei contribuenti Iva, dell'eventuale <i>rata</i> del saldo inerente al tributo dovuto per l'anno 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
17	<p>IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO</p> <p>Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale delle somme dovute per l'Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero e hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione, dell'eventuale quarta rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</i> - <i>entro lo scorso 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale terza rata o quota (o seconda, nel caso di versamento di una sola rata al 20 agosto scorso) con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</i> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.</p>	
17	<p>IVIE-IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO</p> <p>Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale delle somme dovute per l'Ivie-imposta sul valore degli immobili situati all'estero e hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione, dell'eventuale quarta rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</i> - <i>entro lo scorso 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale terza rata o quota (o seconda, nel caso di versamento di una sola rata al 20 agosto scorso) con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione;</i> <p>mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.</p>	
17	<p>LAVORATORI AUTONOMI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-RATEIZZAZIONE</p>	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	<p>Pagamento, da parte dei lavoratori autonomi titolari di reddito di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata Inps e cioè i professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e i professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica, nonché di aliquota assistenziale e titolari di partita Iva, che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro lo scorso 2 luglio (in quanto il 30 giugno 2018 cadeva di sabato) senza alcuna maggiorazione, dell'eventuale quarta rata o quota con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione; - entro lo scorso 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale terza rata o quota (o seconda, nel caso di versamento di una sola rata al 20 agosto scorso) con l'applicazione della prevista integrazione per interessi di dilazione; <p>mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.</p>	
17	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di competenza del scorso mese di maggio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 18 giugno 2018, in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro 90 giorni dalla scadenza del termine) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p>	
17	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-ANNOTAZIONE FATTURA RICEVUTE NEL CORSO DEL MESE PRECEDENTE</p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari, entro la data in esame, devono procedere ad annotare nel registro Iva degli acquisti e nel registro Iva delle fatture emesse i documenti di acquisto intracomunitari ricevuti nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese, dopo aver proceduto alla debita integrazione.</p>	
17	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-AUTOFATTURA</p> <p>I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, entro la data in esame devono emettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale che è stata registrata nel corso del mese precedente, devono procedere ad emettere autofattura integrativa • se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono procedere all'emissione dell'autofattura relativa alle operazioni effettuate nel 	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	terzo mese precedente.	
17	<p>PRODUTTORI AGRICOLI-CESSIONI AL MINUTO A PRIVATI CONSUMATORI</p> <p>I produttori agricoli, che hanno optato per l'applicazione del regime normale Iva, hanno la possibilità, per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente, di eseguire un'unica annotazione cumulativa nel registro Iva dei corrispettivi.</p>	
17	<p>RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE</p> <p>I sostituti d'imposta che <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi e/o proventi soggetti a ritenuta alla fonte e/o a imposte sostitutive, come, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compensi per avviamento commerciale; - contributi degli enti pubblici; - indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi); - locazioni brevi; - premi e vincite; - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; - redditi di lavoro autonomo; - redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - redditi diversi; <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24.</p>	
17	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di competenza del scorso mese di maggio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 18 giugno 2018, in quanto il giorno 16 cadeva di sabato), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
17	<p>TASI-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I contribuenti che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'acconto Tasi <i>scaduto lo scorso 18 giugno</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa</p>	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	ridotta nella misura del 1,67% (pari a un nono del 15%), mediante versamento del tributo da regolarizzare, nonché della sanzione amministrativa ridotta e degli interessi di ritardato pagamento.	
17	<p>TOBIN TAX</p> <p>Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell'imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	
19	<p>CREDITO D'IMPOSTA INERENTE AL BONUS SPORT</p> <p>Per le imprese che auspicano di beneficiare dello "<i>sport bonus</i>", scade il termine (iniziato lo scorso 20 agosto), per procedere a presentare a mezzo pec-posta elettronica certificata all'ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (<i>ufficiospo@pec.governo.it</i>) dell'istanza-richiesta con il presupposto di poter beneficiare del previsto credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018 con finalità e obiettivi di realizzazione di interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.</p>	
19	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di competenza dello scorso mese di luglio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 20 agosto 2018), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare, nonché quelli per la sanzione amministrativa e per gli interessi.</p>	
19	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA REGIME TRIMESTRALE PER "NATURA"-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I soggetti passivi Iva in regime trimestrale per "natura", quali a titolo meramente indicativo gli autotrasportatori, i benzinai e i subfornitori che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di competenza del secondo trimestre 2018 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 20 agosto 2018), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p>	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare.	
19	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA REGIME TRIMESTRALE PER "OPZIONE"-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I soggetti passivi Iva in regime trimestrale per "opzione", che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del secondo trimestre 2018 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 20 agosto 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione <i>per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine)</i> con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed evidenziando il codice inerenti all'entità del tributo da regolarizzare.</p>	
19	<p>SOMME DOVUTE A SALDO PER IL 2017 O IN ACCONTO PER IL 2018, RELATIVE AI MODELLI REDDITI 2018 E IRAP 2018</p> <p>I contribuenti che erano tenuti a porre in essere il versamento delle somme dovute per Irpef o Ires e inerenti addizionali, Irap, Iva e imposte sostitutive e patrimoniali a saldo per l'anno 2017 o in acconto per il periodo d'imposta successivo e relative ai modelli Redditi 2018 e Irap 2018, il cui termine - <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> - è scaduto lo scorso 20 agosto, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione <i>per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza del termine)</i> dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità delle somme dovute per tributi, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
19	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di luglio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 20 agosto 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione <i>per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento)</i> dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%), mediante versamento -</p>	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 ed evidenziando i codici inerenti al tributo da regolarizzare, nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi.	
20	AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che <i>nel corso del mese precedente</i> risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.	
20	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Le Amministrazione pubbliche, a norma dell'art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni <i>avvenute nel corso del mese precedente</i> .	
20	ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l'assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati <i>nel corso del mese precedente</i> .	
20	ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO-AGEVOLAZIONI FISCALI Per le associazioni senza scopo di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, scade il termine per procedere alla presentazione telematica all'Agenzia delle entrate della richiesta di ammissione tra i soggetti che possono risultare beneficiari per l'anno in corso di specifiche agevolazioni fiscali, tra le quali, a titolo di mero esempio l'esenzione dall'Ires e/o l'esclusione dalla qualifica di sostituto d'imposta.	
20	AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi <i>relativi al mese precedente</i> dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.	
24	APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO-CANONE DI CONCESSIONE I concessionari della rete telematica devono procedere al pagamento del canone di concessione sugli apparecchi di intrattenimento inerente al quarto periodo contabile dell'anno in corso (mesi di luglio e agosto), mediante versamento utilizzando esclusivamente il modello F24-accise.	
24	PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e	

Giorno	Adempimento	Fatto/da fare
	i congegni da divertimento devono procedere al pagamento della <i>quarta rata a saldo del quarto periodo contabile</i> (mesi di luglio e agosto), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate, mediante versamento utilizzando il modello F24.	
25	CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese precedente</i> per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.	
25	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat <i>inerenti al mese precedente</i> .	

Indici & dati

Tassi degli interessi di mora ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

dal	al	tasso Bce	in generale		prodotti alimentari deteriorabili	
			maggiorazione	tasso	maggiorazione	tasso
1.1.2005	30.6.2005	2,09%	7,00%	9,09%	9,00%	11,09%
1.7.2005	31.12.2005	2,05%	7,00%	9,05%	9,00%	11,05%
1.1.2006	30.6.2006	2,25%	7,00%	9,25%	9,00%	11,25%
1.7.2006	31.12.2006	2,83%	7,00%	9,83%	9,00%	11,83%
1.1.2007	30.6.2007	3,58%	7,00%	10,58%	9,00%	12,58%
1.7.2007	31.12.2007	4,07%	7,00%	11,07%	9,00%	13,07%
1.1.2008	30.6.2008	4,20%	7,00%	11,20%	9,00%	13,20%
1.7.2008	31.12.2008	4,10%	7,00%	11,10%	9,00%	13,10%
1.1.2009	30.6.2009	2,50%	7,00%	9,50%	9,00%	11,50%
1.7.2009	31.12.2009	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2010	30.6.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2010	31.12.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2011	30.6.2011	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2011	31.12.2011	1,25%	7,00%	8,25%	9,00%	10,25%
1.1.2012	30.6.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
dal	al	tasso Bce inizio semestre	in generale		prodotti alimentari	
			maggiorazione	tasso	maggiorazione	tasso
24.10.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
2						
1.1.2013	30.6.2013	0,75%	8,00%	8,75%	10,00%	10,75%
1.7.2013	31.12.2013	0,50%	8,00%	8,50%	10,00%	10,50%
1.1.2014	30.6.2014	0,25%	8,00%	8,25%	10,00%	10,25%
1.7.2014	31.12.2014	0,15%	8,00%	8,15%	10,00%	10,15%
1.1.2015	30.6.2015	0,05%	8,00%	8,05%	10,00%	10,05%
1.7.2015	31.12.2015	0,05%	8,00%	8,05%	12,00%	12,05%
1.1.2016	30.6.2016	0,05%	8,00%	8,05%	12,00%	12,05%
1.7.2016	31.12.2016	0,00%	8,00%	8,00%	12,00%	12,00%
1.1.2017	30.6.2017	0,00%	8,00%	8,00%	12,00%	12,00%
1.7.2017	31.12.2017	0,00%	8,00%	8,00%	12,00%	12,00%
1.1.2018	30.6.2018	0,00%	8,00%	8,00%	12,00%	12,00%
1.7.2018	31.12.2018	0,00%	8,00%	8,00%	12,00%	12,00%
1.1.2019	30.6.2019	0,00%	8,00%	8,00%	12,00%	12,00%
1.7.2019	31.12.2019	0,00%	8,00%	8,00%	12,00%	12,00%

N.B.: si ritiene opportuno rammentare che:

- con decorrenza dal 4 luglio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, nella L. 2 luglio 2015, n. 91, ha modificato il terzo comma dell'art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, aumentando da 2 a 4 punti percentuali la maggiorazione dovuta per il ritardato pagamento nei contratti aventi ad oggetto i prodotti agricoli e agroalimentari;
- le parti interessate hanno la possibilità di definire un tasso di interesse di mora di entità diversa dal cosiddetto "saggio legale" nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti, purché il medesimo non risulti particolarmente arbitrario per il soggetto creditore;
- nelle operazioni e/o negli accordi commerciali inerenti a prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso si deve ritenere non derogabile, tenendo, tra l'altro, in considerazione che nei rapporti di "subfornitura", l'entità può essere fissata solamente di entità superiore.

Check list operativo

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2018

• Ricontri e controlli inerenti alla liquidazione dell'imposta				
	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni
È stato verificato se nel campo "VP2-Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)" sia stato annotato l'ammontare complessivo delle operazioni attive inerenti: – alle cessioni di beni; e: – alle prestazioni di servizi; al netto dell'Iva, effettuate nel corso del periodo di riferimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato controllato se nel campo "VP2-Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)" risulta anche compreso l'ammontare complessivo delle operazioni a esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'Iva (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione nel corso del periodo di riferimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato riscontrato se nel campo "VP2-Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)" è stato escluso l'ammontare complessivo delle operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del decreto Iva nel corso del periodo di riferimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato appurato se nel campo "VP2-Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)" è stato compreso l'ammontare complessivo delle seguenti operazioni esenti poste in essere nel corso del periodo di riferimento e per le quali, per espresso disposto normativo, resta in ogni caso fermo l'obbligo della fatturazione e della registrazione: – le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta (art. 10, comma 1, n. 11 del decreto Iva)?				

<ul style="list-style-type: none"> – le operazioni previste dall’art. 67, comma 1, lettere c-<i>quater</i>) e c-<i>quinquies</i>), del Tuir e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento (<i>art. 10, comma 1, n. 11 del decreto Iva</i>)? – le intermediazioni relative alle precedenti operazioni, tenendo presente che se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione (<i>art. 10, comma 1, n. 11 del decreto Iva</i>)? – le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie e/o individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze (<i>art. 10, comma 1, n. 18 del decreto Iva</i>)? – le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (<i>art. 10, comma 1, n. 19 del decreto Iva</i>)? – le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (<i>art. 10, comma 1, n. 19 del decreto Iva</i>)? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>È stato accertato se nel campo “VP2-Totale operazioni attive (al netto dell’IVA)” risulta compreso l’ammontare complessivo delle operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7 <i>septies</i>) del decreto Iva per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, dell’eventuale specifica della relativa norma comunitaria o nazionale) e riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), del decreto Iva, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»? – le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta"? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>È stato constatato se nel campo “VP2-Totale operazioni</p>				

<i>attive (al netto dell'IVA)" risulta compreso anche l'imponibile inerente alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, si rende dovuta da parte del cessionario?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato verificato se nel campo " <i>Rigo VP3-Totale operazioni passive</i> " risulta riportato l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'Iva, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 del decreto Iva o su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato riscontrato se nel campo " <i>Rigo VP3-Totale operazioni passive</i> " risulta riportato anche l'ammontare complessivo degli acquisti a esigibilità differita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato accertato se nel campo " <i>Rigo VP3-Totale operazioni passive</i> " risulta compreso anche l'ammontare complessivo degli acquisti con Iva indetraibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato constatato se nel campo " <i>Rigo VP3-Totale operazioni passive</i> " risultano compresi anche: – gli acquisti intracomunitari non imponibili (<i>di cui all'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993</i>)? – gli acquisti effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond (<i>di cui all'art. 2, comma 2, della L. 18 febbraio 1997, n. 28</i>)? – gli acquisti tramite operazione triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente (<i>di cui all'art. 40, comma 2, del D.L. 331/1993</i>)?.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato accertato se nel rigo " <i>VP4 - IVA esigibile</i> " risulta rilevato l'ammontare dell'Iva a debito, relativa alle operazioni annotate nel registro Iva delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o, comunque, soggette a registrazione effettuate: – nel corso del periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità; – precedentemente al periodo di riferimento per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo oggetto di adempimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato constatato se nel rigo " <i>VP5 - IVA detratta</i> " risulta annotato l'ammontare dell'Iva relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato constatato se nel rigo " <i>VP5 - IVA detratta</i> " risulta compresa l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa (di cui all'art. 32-bis del D.L. 83 del 2012), registrati in precedenti periodi, per i quali si è concretizzato il diritto				

<p>alla detrazione? <i>e, inoltre:</i> è stato verificato che il relativo imponibile non deve essere indicato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti, se tale operazione non è avvenuta nel corso del periodo di riferimento?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>È stato controllato se l'ammontare riportato: – <i>nella colonna 1 del "Rigo VP6 - IVA dovuta o a credito"</i> coincide con l'ammontare della differenza tra i rigi VP4-IVA esigibile e VP -IVA detratta se positiva? – <i>nella colonna 2 del "Rigo VP6 - IVA dovuta o a credito"</i> coincide con il valore assoluto della differenza tra i rigi VP4-IVA esigibile e VP -IVA detratta se negativa?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>È stato accertato se al rigo "VP7 - Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro" risulta stato specificato l'eventuale importo a debito non corrisposto nel periodo precedente in quanto di entità non superiore a € 25,82?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>È stato constatato se al rigo "VP8 - Credito periodo precedente" risulti rilevato l'ammontare dell'Iva a credito computata in detrazione, risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare, senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>È stato constatato se il rigo "VP8 - Credito periodo precedente" non è stato compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (rigo VP1) del modello di comunicazione?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>È stato riscontrato se nel rigo "VP9 - Credito anno precedente" risulta rilevato l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>È stato verificato, nel caso in cui il soggetto passivo Iva intende "estromettere" dalla contabilità IVA (<i>per la compensazione tramite modello F24</i>) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (<i>già indicato precedentemente nel rigo VP9 e non ancora utilizzato</i>), che nel rigo "VP9 - Credito anno precedente" della comunicazione in esame risulti rilevato l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>È stato accertato se nel rigo "VP9 - Credito anno precedente" risulta annotato anche il credito chiesto a</p>				

rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente ha formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (<i>a seguito di autorizzazione dell'Ufficio</i>) in sede di liquidazione periodica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
È stato constatato che il rigo "VP9 - Credito anno precedente" non è stato compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (rigo VP1) del modello di comunicazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
È stato rilevato se nel rigo "VP10 - Versamenti auto UE" è indicato, se ne ricorrono i presupposti e le condizioni, l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati, tenendo presente, in particolare, quelli relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento, anche se eseguiti in periodi precedenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
È stato rilevato se nel rigo "VP11 - Crediti d'imposta" risulta specificato l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
È stato controllato se nel rigo "VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali" è stato annotato l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare, relativamente alla liquidazione del trimestre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
<i>Rigo VP13 - Acconto dovuto</i>				<i>Non preso in considerazione</i>																																	
È stato controllato se l'ammontare riportato: – <i>nella colonna 1</i> del rigo "VP14 - IVA da versare o a credito" corrisponde all'importo dell'IVA da versare (anche se non versata in quanto non superiore a € 25,82) o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato positivo del seguente conteggio:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">VP6, col. 1-</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">€</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td>VP7-</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td>VP12-</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>Totale A</i></td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: center;">=</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VP6, col. 2</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td>VP8</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td>VP9</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td>VP10</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td>VP11</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td>VP13, col. 2)</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>	VP6, col. 1-	€	+	VP7-	€	+	VP12-	€	+	<i>Totale A</i>	€	=	-----	-----		VP6, col. 2	€	+	VP8	€	+	VP9	€	+	VP10	€	+	VP11	€	+	VP13, col. 2)	€	+				
VP6, col. 1-	€	+																																			
VP7-	€	+																																			
VP12-	€	+																																			
<i>Totale A</i>	€	=																																			
-----	-----																																				
VP6, col. 2	€	+																																			
VP8	€	+																																			
VP9	€	+																																			
VP10	€	+																																			
VP11	€	+																																			
VP13, col. 2)	€	+																																			

	<i>Totale B</i>	€	=	
	-----	-----		
	Risultato: totale A – totale B	€		

– *nella colonna 2 del rigo “VP14 - IVA da versare o a credito” coincide all’importo dell’IVA a credito, o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di ente o società che ha aderito alla liquidazione dell’IVA di gruppo, pari al risultato positivo del seguente conteggio:*

VP6, col. 2	€	+	
VP8	€	+	
VP10	€	+	
VP11	€		
VP13, col. 2	€		
<i>Totale A</i>	€	=	
-----	-----		
VP6, col. 1	€	+	
VP7	€	+	
VP12	€	+	
<i>Totale B</i>	€	=	
-----	-----		
Risultato: totale A – totale B	€		

data redazione: ...-2018

Dossier Casi e Contabilità

Spese di rappresentanza comprendenti anche spese di vitto e alloggio

La misura limitata di deducibilità al 75% deve necessariamente risultare applicata anche in relazione alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili quali "spese di rappresentanza".

Tale limitazione si rende operativa anche in relazione alle spese che si configurano quali *costi di rappresentanza*, sempreché le stesse possano essere, comunque, ammesse in deduzione, alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 108, comma 2, del Tuir.

Dalla limitazione al 75% restano, invece, escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall'art. 95, comma 3, del Tuir.

Le spese diverse da quelle che costituiscono oneri per prestazioni di lavoro che risultano sostenute:

- per prestazioni alberghiere;

e:

- per somministrazioni di alimenti e bevande;

si devono ritenere deducibili entro il limite teorico del 75%, e, se si possono configurare come *spese di rappresentanza* ai sensi del comma 1 del decreto 19 novembre 2008, devono rispettare anche l'ulteriore parametro fissato dal comma 2 del medesimo decreto.

In altri termini, le spese per vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" devono essere assoggettate:

- *in via preliminare*, alla specifica disciplina prevista dall'art. 109, comma 5, del Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (*deducibilità nei limiti del 75%*);

e:

- *successivamente a quella dell'art. 108, comma 2, del Tuir*, a norma del quale l'importo delle predette spese, ridotto al 75% per effetto dell'applicazione dell'art. 109 citato, deve essere sommato all'importo delle "altre" spese di rappresentanza.

L'entità così ottenuta è deducibile entro il limite di congruità previsto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 19 novembre 2008, secondo cui le spese di rappresentanza, imputabili al periodo d'imposta di sostenimento, devono necessariamente risultare commisurate all'entità dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi inerente al medesimo periodo in misura pari:

- all'1,50% dei ricavi e altri proventi fino a € 10.000.000,00;

- allo 0,60% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10.000.000,00 e fino a € 50.000.000;

- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50.000.000,00.

A chiarimento dell'assunto, si analizza un'esemplificazione numerica impostata su due diverse possibili situazioni.

Caso – Una società a responsabilità limitata nel corso del periodo d'imposta "2017", nel quale ha realizzato ricavi per € 70.000.000,00, ha sostenuto spese di rappresentanza per complessivi € 505.000,00, così suddivisi:

Descrizione	Ipotesi 1	Ipotesi 2
Spese per alberghi e ristoranti	€ 90.000,00	€ 390.000,00
Altre spese di rappresentanza	€ 415.000,00	€ 115.000,00

Totale spese qualificabili come "Spese di rappresentanza"	€ 505.000,00	€ 505.000,00
--	---------------------	---------------------

Soluzioni:

- *individuazione del plafond di deducibilità delle spese di rappresentanza in relazione all'entità dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi:*

<i>Scaglione</i>	<i>Base di calcolo</i>	<i>Entità o plafond</i>
ricavi e altri proventi fino a € 10.000.000,00	1,50% di € 10.000.000,00	€ 150.000,00
ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10.000.000,00 e fino a € 50.000.000	0,60% di € 40.000.000,00	€ 240.000,00
ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50.000.000,00	0,40% di € 20.000.000,00	€ 80.000,00
Totale plafond deducibile su un fatturato di € 70.000.000,00	-	€ 470.000,00

- *analisi ipotesi 1:*
Ai fini dell'individuazione dell'entità delle "spese di rappresentanza" deducibili si deve procedere nel modo seguente:

- quota deducibile delle spese sostenute per alberghi e ristoranti (75% di € 90.000,00)	€ 67.500,00
<i>più:</i>	
- altre spese di rappresentanza	€ 415.000,00
<i>uguale:</i>	-----
- totale ammontare spese di rappresentanza ricalcolato	€ 482.500,00

da cui:

- poiché l'entità ricalcolata delle "spese di rappresentanza" potenzialmente deducibile, che ammonta a € 482.500,00, risulta superiore al limite massimo consentito dal calcolo del plafond di deducibilità pari a € 470.000,00, la società può procedere solamente ad operare una deduzione di € 470.000,00;
- l'ammontare di € 35.000,00, derivante dal seguente conteggio:

▪ spese di rappresentanza effettivamente sostenute	€ 505.000,00
<i>meno:</i>	
▪ plafond di deducibilità massimo consentito	€ 470.000,00
<i>uguale:</i>	-----
▪ eccedenza spese di rappresentanza <i>non deducibile</i>	€ 35.000,00

che costituisce *la parte non deducibile* dell'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute (€ 505.000,00).

In sede di compilazione del modello "Redditi SC 2018" è necessario effettuare una *variazione:*
in aumento -> a

- rigo RF23, col. 2 (da riportare, per sommatoria, anche in col. 3) per l'importo complessivo annotato a conto economico = € 505.000,00, come di seguito indicato:

RF23 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	,00	2	505.000	,00	3	505.000	,00
---	---	-----	---	---------	-----	---	---------	-----

- in diminuzione -> a*

rigo RF43, col. 2 (da ripetere, per sommatoria, anche in col. 3), per la quota fiscalmente deducibile -> € 482.500,00, come di seguito riportato:

RF43 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	,00	2	470.000	3	470.000
---	---	-----	---	----------------	---	----------------

da cui si deduce che l'eventuale annotazione di una variazione in aumento di € 35.000,00 al rigo RF23 non rispetterebbe i disposti normativi vigenti.

* * *

- analisi ipotesi 2:**

Ai fini dell'individuazione dell'entità delle "spese di rappresentanza" deducibili si deve procedere nel modo seguente:

- quota deducibile delle spese sostenute per alberghi e ristoranti (75% di € 390.000,00)	€ 292.500,00
<i>più:</i>	
- altre spese di rappresentanza	€ 115.000,00
<i>uguale:</i>	
- totale ammontare spese di rappresentanza ricalcolato	€ 407.500,00

da cui:

- poiché l'entità ricalcolata delle "spese di rappresentanza" potenzialmente deducibile, che ammonta a € 407.500,00, risulta inferiore al limite massimo consentito dal calcolo del plafond di deducibilità pari a € 470.000,00, la società può procedere a effettuare la deduzione integrale pari a € 407.500,00;

- l'ammontare di € 97.500,00, derivante dal seguente conteggio:	
▪ spese di rappresentanza effettivamente sostenute	€ 505.000,00
<i>meno:</i>	
▪ entità delle spese di rappresentanza deducibili	€ 407.500,00
<i>uguale:</i>	
▪ eccedenza spese di rappresentanza <i>non deducibile</i>	€ 97.500,00

che costituisce *la parte non deducibile* dell'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute (€ 505.000,00).

In sede di compilazione del modello "Redditi SC 2018" è necessario effettuare una *variazione:*

- in aumento -> a*

rigo RF23, col. 2 (da riportare, per sommatoria, anche in col. 3) per l'importo complessivo annotato a conto economico = € 505.000,00, come di seguito indicato:

RF23 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	,00	2	505.000	3	505.000
--	---	-----	---	----------------	---	----------------

- in diminuzione -> a*

rigo RF43, col. 2 (da ripetere, per sommatoria, anche in col. 3), per la quota fiscalmente deducibile -> € 482.500,00, come di seguito riportato:

RF43 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1	,00	2	407.500	3	407.500
---	---	-----	---	----------------	---	----------------

da cui si deduce che l'eventuale annotazione di una variazione in aumento di € 97.500,00 al rigo RF23 non rispetterebbe i disposti normativi vigenti.

Rivalutazione delle partecipazioni nel modello redditi 2018

L'art. 1, commi 554 e 555, della legge di bilancio 2017, modificando l'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella L. 21 febbraio 2003, n. 27, ha previsto, tra l'altro, per l'ennesima volta, la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute *non in regime di impresa* a titolo:

- di proprietà;
e/o:

- di usufrutto;

alla data del 1° gennaio 2017, da parte di:

- persone fisiche;

- società semplici;

- associazioni professionali;

e:

- enti non commerciali.

Con la rideterminazione del costo d'acquisto, l'eventuale successiva cessione della partecipazione, tende a determinare l'emersione di una minore plusvalenza.

Ai fini dell'operazione di rivalutazione in argomento, si ritiene opportuno rammentare che il soggetto interessato, doveva necessariamente:

– far redigere, entro il 30 giugno 2017, da un professionista abilitato la specifica **perizia di stima** attestante il valore della partecipazione al 1° gennaio 2017;

– aver corrisposto l'imposta sostitutiva prevista, pari all'8% del valore della partecipazione:

- entro il 30 giugno 2017, in unica soluzione;

- o, in alternativa, in tre rate annuali di pari importo, di cui:

- la prima, entro il 30 giugno 2017;

- la seconda, entro il 2 luglio 2018 (in quanto il 30 giugno cadeva di sabato), con la maggiorazione per interessi nella misura del 3% e decorrenza dal 30 giugno 2017;

- la terza, entro il 1° luglio 2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), con la maggiorazione per interessi nella misura del 3% e decorrenza dal 30 giugno 2017;

utilizzando il modello F24 e specificando:

- il codice tributo "8055";

- l'anno di riferimento "2017".

Si ritiene opportuno rammentare che:

- il versamento dell'intera imposta sostitutiva (o della prima rata) oltre il termine previsto predetto non consente l'utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata, nel qual caso può essere richiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva corrisposta;
- l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si perfeziona con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, con quello della prima rata e, quindi, consente al contribuente di avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle eventuali plusvalenze;
- l'esecuzione del versamento dell'imposta dovuta (o di una o più rate della stessa), se in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni non viene tenuto in considerazione il valore rideterminato, non consentono il diritto al rimborso dell'imposta pagata e sono tenuti, nell'ipotesi di pagamento rateale, a effettuare i versamenti successivi;

- nell'ipotesi di omessa corresponsione delle rate successive alla prima, l'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse, tenendo in considerazione che sussiste la possibilità di regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.

I dati inerenti alla rivalutazione delle partecipazioni al 1° gennaio 2017 devono necessariamente risultare rilevati nel modello Redditi 2018 PF nel quadro "RT" compilando la sezione VII denominata "Partecipazioni rivalutate art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni", do seguito riprodotta:

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	2	3	4	5	6
	RT106						

tenendo, in ogni caso, presente che:

- l'omessa indicazione dei dati nel predetto modello non pregiudica gli effetti della rivalutazione, in quanto la stessa si deve ritenere, come accennato, perfezionata con la corresponsione dell'intero ammontare o della prima rata;
- l'eventuale omissione costituisce una violazione formale, soggetta alla sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00 (di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Le informazioni da annotare nei righe RT105 e RT106 possono essere così schematizzate:

- in colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- in colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta, determinata applicando l'aliquota dell'8% all'importo di colonna 1;
- in colonna 3, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- in colonna 4, l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3 (se il risultato risulta negativo, il dato non deve essere compilato);
- in colonna 5, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- in colonna 6, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

A chiarimento dell'assunto, si fanno seguire due esemplificazioni pratiche.

Caso 1 – un contribuente persona fisica, ha rivalutato al 1° gennaio 2017 una partecipazione non qualificata e una partecipazione qualificata, scegliendo di corrispondere l'imposta sostitutiva cumulativamente in un'unica soluzione.

Dalle perizie di stima si rilevano i seguenti dati:

- il valore della partecipazione non qualificata è pari a € 360.000,00 e l'imposta sostitutiva dovuta risulta pari a € 28.800,00 (8% di € 360.000,00);
- il valore della partecipazione qualificata è pari a € 210.000,00 e l'imposta sostitutiva dovuta è pari a € 16.800,00 (8% di € 210.000).

Il quadro RT del modello Redditi 2018-PF deve risultare così compilato:

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	2	3	4	5	6
	RT106						

* * *

Caso 2 – un contribuente persona fisica, ha rivalutato al 1° gennaio 2017 una partecipazione non qualificata e una partecipazione qualificata, scegliendo di corrispondere l'imposta sostitutiva in maniera cumulativa rateale (€ 45.600,00).

Dalle perizie di stima si rilevano i seguenti dati:

- il valore della partecipazione non qualificata è pari a € 360.000,00 e l'imposta sostitutiva dovuta risulta pari a € 28.800,00 (8% di € 360.000,00);
- il valore della partecipazione qualificata è pari a € 210.000,00 e l'imposta sostitutiva dovuta è pari a € 16.800,00 (8% di € 210.000).

La prima e la seconda rata, rispettivamente pari:

- a € 15.200,00 (€ 45.600,00 : 3);

e:

- a € 16.568,00 [(€ 45.600,00 : 3) + interessi 3%];

sono state corrisposte rispettivamente il 30 giugno 2017 e il 2 luglio 2018 (*in quanto il 30 giugno cadeva di sabato*).

Il quadro RT del modello Redditi 2018-PF deve risultare così compilato:

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1 360.000,00	2 28.800,00	3 ,00	4 28.800,00	5 X	6 X
	RT106	1 210.000,00	2 16.800,00	3 ,00	4 16.800,00	5 X	6 X